

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED]

promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
elettivamente domiciliato in [REDACTED], [REDACTED], presso
lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende
unitamente all'avv. [REDACTED] come da mandato
allegato all'atto di citazione;

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende come da mandato
allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come precisate all'udienza dell'[REDACTED].

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ deducendo di avere intrattenuto con l'istituto di credito i seguenti rapporti: contratto di c/c n. ██████████, contratto di mutuo del ██████████ estinto in data ██████████ (doc. 3 parte 2) e contratto di IRS convertibile SWAP n. ██████████ del ██████████.

In relazione a ciascuno dei predetti rapporti ha lamentato, in buona sostanza, quanto segue.

Quanto al rapporto di conto corrente: *a)* che il contratto non sarebbe stato stipulato per iscritto, che, pertanto, sarebbe nullo ex art. 117 comma 3 TUB e non sarebbe dovuto alcun interesse, né alcuna spesa né alcuna commissione da parte del correntista, non essendo nemmeno applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB; *b)* l'applicazione, da parte ██████████, di commissioni e tassi oggettivamente e soggettivamente usurari, con la conseguenza che, in applicazione del comma 2 dell'art. 1815 c.c., non sarebbe dovuto alcun interesse nei trimestri in cui si è verificato il fenomeno usurario; *c)* la indebita capitalizzazione degli interessi senza idonea pattuizione; *d)* l'applicazione di spese e cms non pattuite. Alla luce di ciò, ha chiesto che venga rideterminato il saldo del conto corrente e ██████████ condannata alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Quanto al rapporto di mutuo: *a)* la nullità, per indeterminatezza, della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione del saggio di interesse nella misura legale; *b)* la nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione dell'isc, con conseguente sostituzione del tasso di interesse con quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB; *c)* l'applicazione di un tasso di interesse complessivo e di un tasso di mora effettivo usurari con conseguente gratuità del mutuo. L'attore ha pertanto chiesto che, previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo, ed accertamento della gratuità dello stesso, ██████████ venga

condannata alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi.

Quanto al contratto Irs "Convertibile in swap": a) che lo stesso sarebbe nullo in quanto non sottoscritto dall'██████████ b) che avrebbe finalità speculative - ricavabili dalla mancata corresponsione di un *up front* che controbilanciasse il disequilibrio dello strumento a sfavore dell'attore - e non di copertura con conseguente nullità del contratto per difetto di causa; c) che il ██████████ avrebbe sottoscritto il contratto pur non essendo operatore qualificato e che ██████████ avrebbe violato i propri obblighi informativi (ivi compreso quello concernente l'indicazione del *mark to market* e della facoltà per il cliente di recedere dal contratto) con conseguente nullità del contratto medesimo. Il ██████████ ha pertanto chiesto che, previa declaratoria del contratto *de quo*, ██████████ venga condannata alla restituzione, in favore dell'attore delle somme indebitamente percepite.

Si è costituita in giudizio ██████████., eccependo: a) il difetto di legittimazione attiva di ██████████, in quanto, per un verso, i rapporti dedotti in giudizio sarebbero stati intrattenuti dal medesimo in qualità di titolare di un'impresa individuale (e non quale persona fisica) e, per altro verso, in ogni caso, tali rapporti sarebbero stati trasferiti alla società ██████████ per effetto di conferimento di ramo d'azienda; b) l'intervenuta prescrizione delle pretese avanzate in giudizio dall'attore (o quantomeno delle rimesse solutorie con riguardo al rapporto di conto corrente); c) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di investimento per mancanza di sottoscrizione ██████████; d) che l'attore rivestirebbe ed avrebbe documentato la propria qualifica di operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 reg. Consob 11522/98; e) che il contratto di swap sarebbe dotato di causa; f) quanto al contratto di conto corrente, l'erroneità nel calcolo del teg, la mancata produzione di tutti gli estratti conto da

parte dell'attore e la mancata tempestiva contestazione degli stessi; l'applicazione della pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori a far data dal 30.6.2000; g) quanto al contratto di mutuo, la determinatezza delle clausole relative agli interessi e il mancato superamento dei tassi-soglia. La medesima ha pertanto chiesto, in via preliminare, che venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, in via subordinata, il rigetto nel merito delle domande attoree.

La causa è stata istruita mediante c.t.u. demandata alla dott.ssa [REDACTED] e in data [REDACTED] sono state precisate le conclusioni.

A. Sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva di

[REDACTED].
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, va innanzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] [REDACTED]. Per un verso, infatti, è noto che l'impresa individuale coincide con la persona fisica sua titolare e non costituisce un soggetto giuridico autonomo, né da un punto di vista sostanziale né da un punto di vista processuale (Cass. 977/2007), sicché, anche in caso di sua cessazione e di sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese, il titolare persona fisica continua non solo a rispondere dei debiti sorti nel corso dell'esercizio dell'impresa, ma anche ad avere la titolarità di eventuali crediti. Per altro verso, poi, i rapporti oggetto di causa non sono stati trasferiti alla s.n.c. mediante conferimento di ramo d'azienda, giacché, come compiutamente allegato e provato dall'attore, i medesimi sono stati estinti prima del conferimento predetto (avvenuto il [REDACTED]).

Tanto precisato, e venendo ora al merito della controversia, le domande avanzate in giudizio dall'attore, alla luce delle risultanze della c.t.u. in atti, che questo Giudice ritiene di condividere, in

quanto logicamente ed esaustivamente motivate, sono fondate nei limiti qui di seguito esposti.

B. Sul contratto di conto corrente [REDACTED]

Muovendo dal contratto di conto corrente [REDACTED], estinto il [REDACTED], va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata [REDACTED], di decadenza del correntista dal diritto di contestare gli estratti conto. È, infatti, da tempo consolidato in giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass. 6514/2007) il principio, che questo Giudice ritiene di condividere, secondo cui la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano. Pertanto, nell'ipotesi in esame, in cui si controverte in tema di nullità (totale o parziale) del contratto di conto corrente e delle successive pattuizioni, nessuna rilevanza può assumere ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento la mancata contestazione degli estratti di conto corrente nel suddetto termine.

Deve, poi, essere preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED], con riferimento alle rimesse solutorie effettuate dal correntista anteriormente all'[REDACTED] (secondo quanto stabilito dalla sentenza Rordorf 24418/10, che s'intende qui adesivamente richiamata), ossia anteriormente ai dieci anni precedenti il primo atto di interruzione della prescrizione, avvenuto con la ricezione da parte di [REDACTED], in data 31.10.2013, della raccomandata trasmessa dal legale di parte attrice e prodotta quale doc. 8. Occorre, infatti, rilevare che, secondo quanto recentemente statuito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., s.u. 15895/2019), *“l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista*

che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie", gravando, di contro, sull'attore che voglia paralizzare detta eccezione l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse (in quanto effettuate intra-fido). Ebbene, dalla c.t.u. versata in atti, è emerso che è prescritto il diritto alla ripetizione di tutti i versamenti effettuati in conto corrente sino al [REDACTED], in quanto aventi natura solutoria (cfr. c.t.u. p. 16). Correttamente, nell'eseguire l'analisi, al fine di qualificare una rimessa come solutoria o ripristinatoria, la dott.ssa [REDACTED] ha preso in considerazione per il periodo antecedente il primo documento contrattuale versato in causa, gli affidamenti come indicati nei prospetti trimestrali di dettaglio delle competenze addebitate, e, successivamente, gli affidamenti pattuiti tra le parti.

Ciò posto, e venendo alla ricostruzione del rapporto, occorre innanzitutto rilevare che l'assenza di documentazione contrattuale, contrariamente a quanto argomentato dall'attore, non comporta la non debenza di alcun tipo di interesse da parte del correntista, bensì l'applicazione, sino al primo contratto in atti (vale a dire quello del [REDACTED]: doc. 30 di parte convenuta), del tasso sostitutivo *ex art. 117 TUB*. Dal [REDACTED] sino all'estinzione dei rapporti, poi, correttamente il c.t.u. ha applicato i tassi di volta in volta pattuiti tra le parti.

I contratti in atti (docc. 30 - 34 di parte convenuta) rispettano, infatti, il requisito di forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, giacché presentano tutti la sottoscrizione di entrambe le parti, salvo il doc. 30, il quale risulta firmato dal solo correntista. Con riferimento a quest'ultimo documento, peraltro, deve evidenziarsi come il profilo di nullità appena descritto possa essere superato

alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898 del 2018, la quale, pur avendo preso in considerazione la diversa questione concernente la validità di un contratto-quadro sottoscritto dal solo cliente, nondimeno può, nei suoi esiti, venire estesa, stante la sostanziale identità di disciplina, pure ai contratti bancari. Ed invero, siffatta sentenza, muovendo dalla collocazione sul medesimo piano, ad opera dell'art. 23 TUF, della redazione per iscritto del contratto e della consegna di una sua copia al cliente (unico soggetto legittimato a fare valere la nullità in questione), e dall'individuazione della *ratio* di tale disciplina nelle esigenze di tutela del cliente medesimo (che deve essere posto nella condizione di consultare, quando lo desidera, il regolamento contrattuale), esclude che la firma del funzionario di banca sia necessaria per la validità del contratto, una volta che risultino provate l'esistenza di un accordo scritto (mediante sottoscrizione dell'investitore, e la successiva esecuzione del negozio) e l'avvenuta consegna a quest'ultimo di copia dell'atto. A ben vedere, dunque, come detto, un simile ragionamento – che finisce per valorizzare il requisito di forma *ex art.* 1325, n. 4, c.c. in un'ottica prettamente funzionale, ossia strumentale al raggiungimento dello scopo che la norma si è prefissata – deve essere esteso anche al settore dei contratti bancari, solo che si consideri come, per un verso, l'art. 117 TUB prevede, al comma 1, che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato ai clienti, e, per altro verso, l'art. 127 TUB sancisce l'operatività della nullità soltanto a favore del cliente medesimo. Nel caso in esame, deve quindi escludersi la lamentata nullità per difetto di forma scritta, giacché il documento contrattuale prodotto XXXXXXXXXX e sottoscritto dal correntista, fornisce la prova – sufficiente a soddisfare la *ratio* di tutela sottesa all'art. 117 TUB – dell'intervenuto accordo tra le parti, del fatto che tale accordo è stato formalizzato in un atto scritto, nonché della circostanza che

una copia del contratto è stata consegnata al cliente, potendosi il consenso [REDACTED] ricavare da comportamenti concludenti, quale l'esecuzione del negozio.

Ciò posto, e in accoglimento delle doglianze attoree, devono essere poi elise, nel ricalcolo del saldo del conto corrente, le c.m.s., le spese e le altre commissioni sostitutive della c.m.s. illegittimamente addebitate [REDACTED] in assenza di valida pattuizione tra le parti, spese che il c.t.u. ha quantificato in euro [REDACTED] a titolo di c.m.s. non pattuite, ed euro [REDACTED] a titolo di altri oneri e spese non pattuiti (cfr. p. 21 della c.t.u.).

Parimenti, il ricalcolo del saldo del conto corrente deve essere effettuato eliminando qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi. La clausola inserita nel contratto del [REDACTED] con la quale il correntista dichiara di approvare specificamente l'art. 3 del contratto, è, infatti, volta unicamente a garantire il rispetto del principio di trasparenza stabilito dall'art. 8 della delibera CICR 9.2.2000, il quale impone la c.d. doppia firma delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, ma non implica pure l'approvazione della clausola di reciprocità di cui all'art. 2 della predetta delibera. Alla luce di tali considerazioni, questo Giudice ritiene di fare propria l'ipotesi *sub B* (in luogo di quella *sub A*) formulata dal c.t.u. a p. 21 della perizia.

Di contro, va rigettata la doglianza, formulata [REDACTED] di applicazione, nel corso del rapporto, sia di interessi oggettivamente usurari, giacché la dott.ssa [REDACTED] ha rilevato che il TEG applicato [REDACTED] su base annua - calcolato utilizzando i criteri indicati nelle istruzioni della Banca d'Italia, secondo l'orientamento costantemente adottato da questo Tribunale - non ha mai superato il tasso-soglia usura (cfr. pp. 19-20 c.t.u.), sia di interessi soggettivamente usurari, avendo omesso l'attore, quanto a quest'ultimo profilo, finanche di allegare in modo circostanziato l'esistenza dei presupposti necessari a ravvisare un'usura

soggettiva, vale a dire la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi, desumibile, tra l'altro, dalla circostanza che le condizioni ottenute dall'istituto di credito siano attribuibili a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.

Alla luce di quanto sino a qui esposto, il saldo del conto corrente deve essere rideterminato al [REDACTED], accertando un saldo positivo a favore del correntista pari ad euro [REDACTED], somma che [REDACTED] dovrà quindi restituire a [REDACTED].

C. Sul contratto di mutuo.

Le doglianze svolte da [REDACTED] con riferimento al contratto di mutuo sono infondate.

Deve essere innanzitutto esclusa la lamentata indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti. La c.t.u. espletata in corso di causa ha infatti acclarato che la formulazione della clausola relativa agli interessi corrispettivi (artt. 1 e 2 del contratto di mutuo depositato da parte attrice quale doc. 3, parte 2) consente di determinare il tasso applicato, sicché la medesima può dirsi soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 1346 c.c. Pure la clausola relativa agli interessi moratori, di cui all'art. 3 del contratto di mutuo, il cui ammontare è stabilito in 2 punti percentuali annui, soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità previsto dall'art. 1346 c.c.

Quanto alla mancata indicazione dell'isc, la stessa non può comportare la nullità del contratto, giacché l'indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione del cliente, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'isc non incide sulla validità del contratto

ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante, danno che, nondimeno, non è stato allegato nel caso in esame.

Ne consegue che laddove – come è accaduto nel caso di specie – pur non essendo stato reso noto l'isc, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente e che, in tal modo, sia stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, non può ravvisarsi alcuna nullità parziale del contratto di mutuo (cfr., in tal senso, pure Trib. Roma 121/2018).

Da ultimo, la doglianza relativa alla pattuizione di un tasso di interesse complessivo e di un tasso di mora usurari con conseguente gratuità del mutuo è sostanzialmente infondata. La c.t.u., prendendo a riferimento il tasso-soglia previsto per la categoria mutui, ha accertato che non vi è stata né pattuizione né applicazione di interessi corrispettivi usurari. Quanto agli addebiti effettuati a titolo di interessi moratori, la cui assoggettabilità al controllo antiusura è stata sancita dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19597/20, va invece rilevato che essi hanno superato il tasso soglia nel solo limite dell'importo di euro █████ nel trimestre █████, il quale dovrà pertanto essere restituito all'attore.

D. Sul contratto di I.R.S. █████

Con riferimento al contratto di swap (doc. 4 parte 2 attoreo), occorre preliminarmente osservare che sebbene il c.t.u. abbia erroneamente interpretato il quesito nel senso di escludere dall'accertamento il contratto medesimo, nondimeno, *re melius perpensa*, va revocata l'ordinanza del █████ nella parte in cui ha disposto gli accertamenti relativi al contratto in questione,

giacché le doglianze articolate dall'attore devono ritenersi già in astratto e di per sé infondate.

Quanto, infatti, alla eccezione di nullità del contratto per mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, la stessa è infondata: preso atto, infatti, che lo stesso è stato sottoscritto dall'investitore, basti, a confutazione della tesi attorea, richiamare adesivamente la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 898/2018, la quale ha stabilito che *“in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”*.

Pure la doglianza secondo cui il contratto avrebbe finalità speculative – ricavabili dalla mancata corresponsione di un *up front* che controbilanci il disequilibrio dello strumento a sfavore dell'attore – e non di copertura con conseguente nullità del contratto per difetto di causa è infondata.

In proposito, deve osservarsi come il contratto di swap, definito in via giurisprudenziale come “quel contratto in cui due parti convengono di scambiarsi, in una o più date prefissate, somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri a un identico ammontare di riferimento, con il pagamento alla scadenza concordata di un importo base netto, in forza di compensazione” (Cass. 5114/2001), sia un contratto aleatorio ormai tipizzato, la cui causa va individuata nello scambio di flussi finanziari calcolati su importi convenzionalmente definiti e che può rispondere sia a

finalità di copertura da un rischio che a finalità meramente speculative. In entrambi i casi va esclusa la nullità del contratto per mancanza di causa, dovendosi ritenere la meritevolezza di tutela giuridica e la liceità della funzione economico sociale perseguita dalle parti (cfr. Trib. Verona 1884/19; Lodo Arbitrale Milano 28.7.206).

Neppure la mancata corresponsione di un *up front* da parte dell'istituto di credito all'investitore, al fine di controbilanciare il disequilibrio iniziale del derivato a sfavore di quest'ultimo può determinare la nullità dello strumento per mancanza di causa. Come è stato rilevato in giurisprudenza, infatti, i costi impliciti dei contratti derivati di Interest Rate Swap esistono e non snaturano la causa del contratto, né ne determinano la nullità per indeterminatezza dell'oggetto o per presunta carenza di causa, né, infine, obbligano [REDACTED] a compensare il cliente tramite erogazione di *up front*, implicando, di converso detti costi soltanto un dovere di trasparenza informativa nei confronti del cliente.

Quanto alla asserita non appartenenza di [REDACTED] alla categoria degli operatori qualificati, deve osservarsi come, a fronte della formale dichiarazione di operatore qualificato ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (doc. 14 di parte convenuta, in cui la dichiarazione di deroga deve intendersi come riferita alla natura di persona giuridica dell'investitore), l'intermediario finanziario – secondo la giurisprudenza – non è tenuto a condurre sul cliente un accertamento relativo al possesso dei requisiti specifici per ritenerlo o meno un operatore qualificato. L'autocertificazione fa sorgere [REDACTED] un legittimo affidamento rispetto alla veridicità delle qualifiche di operatore qualificato. La presenza della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato costituisce una presunzione semplice vincibile, in caso di contestazione, dalla prova della conoscibilità in concreto da parte dell'intermediario delle circostanze dalle quali poter

desumere la reale situazione in cui versò l'investitore nel momento in cui rende siffatta dichiarazione (App. Milano 14.1.2015). L'onere di provare l'eventuale falsità di suddette affermazioni ricade sul cliente, il quale, nondimeno, a fronte dei rilievi svolti da [REDACTED] [REDACTED] a pp. 21-25 della comparsa di costituzione e risposta, non ha fornito la prova predetta.

E. Sulle spese di lite.

Stante la soccombenza reciproca, le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. [REDACTED] [REDACTED] deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis D. Lgs n. 28/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

In parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che [REDACTED] [REDACTED] convenuta ha addebitato sul conto corrente n. [REDACTED] c.m.s., commissioni e spese non pattuite, nonché interessi anatocistici per complessivi euro [REDACTED] e ridetermina il saldo del conto corrente n. [REDACTED] al [REDACTED] in euro [REDACTED] a favore del correntista;

Quanto al contratto di mutuo ipotecario del [REDACTED], accerta che [REDACTED] ha addebitato interessi moratori oltre soglia per euro [REDACTED];

Per l'effetto, condanna [REDACTED] al versamento in favore di [REDACTED] di euro [REDACTED], oltre agli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u.;

Condanna [REDACTED] al versamento all'entrata del bilancio

dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis D. Lgs n. 28/2010.

Verona, 8 febbraio 2021

IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin